

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3235

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**e dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

*(V. Stampato Camera n. 6258)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 febbraio 1992*

---

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1991,  
n. 418, recante modifica del termine in materia di giudizio  
disciplinare nei confronti di magistrati ordinari

---

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326.

*Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1992.*

**Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare  
nei confronti di magistrati ordinari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto - legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto - legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: « e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale ». Tale disposizione ha effetto dal 25 dicembre 1991.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.